

Fano, lì 15.03.2021

**A tutte le Aziende interessate
loro sedi**

CIRCOLARE N. 5/2021

**Oggetto: Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 –
ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -
LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI.**

Il Governo, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, ha inasprito le misure restrittive previste per l'emergenza covid-19 nel periodo compreso **tra il 15 marzo 2021 e il 6 aprile 2021.**

Riportiamo di seguito gli argomenti che riguardano la materia "Lavoro", nello specifico viene riproposta la possibilità per i genitori di svolgere la prestazione in modalità **agile** (smart working) o di accedere, alternativamente, a nuovi **congedi parentali** per il periodo **13 marzo 2021 – 30 giugno 2021.**

LAVORO AGILE

Viene prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile **per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni**, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- ❖ della sospensione dell'attività didattica in presenza;
- ❖ dell'infezione da covid-19 del figlio;
- ❖ dalla quarantena del figlio disposta dalla ASL competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.

CONGEDO PARENTALE

- Nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, **i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni**, hanno diritto ad un congedo parentale indennizzato dall'Inps nella misura del 50% delle retribuzione media globale giornaliera.
- Nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, **i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni** hanno diritto di astenersi dal lavoro ma senza la corresponsione di una indennità o retribuzione per tale periodo.
- **Il congedo indennizzato al 50% è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (L. 104/1992)** purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

BONUS BABY-SITTING

In favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, autonomi, dipendenti del Sistema Sanitario, con figli conviventi **minori di 14 anni**, è prevista la corresponsione di un bonus, nel limite di 100 euro settimanali, da utilizzare per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per l'iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio educativi territoriali.

Le misure previste dalla norma sono tra lavoro alternative. Pertanto se un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo parentale, ovvero non svolge attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, per le stesse giornate, l'altro genitore non può fruire dell'astensione dal lavoro o del bonus.

Per la fruizione del congedo parentale e del bonus occorre presentare specifica istanza all'Inps.

Si attendono le indicazioni e modalità operative da parte dell'istituto previdenziale per l'effettiva presentazione delle domande di congedo e di erogazione del bonus.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*